



# CITTA' DI SALA CONSILINA

( Provincia di Salerno )

Via Mezzacapo , n. 44 - c.a.p. 84036

sito istituzionale <http://www.salaconsilina.gov.it> - p.e.c. protocollo.salaconsilina@asmepec.it  
centralino Tel. 0975 525211 - Fax 0975 525268 - Partita IVA 00502010655

## **Relazione del Sindaco in qualità di Organo di vertice dell'Amministrazione (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

### **I – Introduzione generale**

#### **1. Premessa**

Con la Legge n. 190/2014, e successivamente con il Decreto attuativo della Legge delega n.124/2015, il legislatore è intervenuto in maniera netta e chiara nel settore delle partecipate pubbliche, imponendo agli Enti Locali un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute. In particolare, si chiede l'eliminazione delle società e delle partecipazioni in caso di non indispensabilità ai fini istituzionali o in caso di svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate; la soppressione delle società che risultano composte da un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori e la aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica .

Il Decreto legislativo ha altresì imposto l'alienazione di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

La Legge n. 190/2014, come noto, impone agli Enti Locali di predisporre un piano - detto, appunto - di razionalizzazione delle società partecipate, avente cadenza annuale, al fine di garantire un'efficace azione di controllo e programmazione.

Il piano deve essere seguito da una relazione sui risultati conseguiti, da inviare alla Corte dei conti.

Fra gli strumenti esplicitamente previsti dal legislatore per realizzare il processo di razionalizzazione, da poter utilizzare nel ridetto piano, sono previste due operazioni di natura straordinaria, ovvero la cessione e la liquidazione, incentivate da alcune agevolazioni espressamente contemplate all'art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014.

Nello specifico il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina sono così riassunti:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II Quadro normativo**

### **1. PREMESSA**

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono quanto segue:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (comma 20).

“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel

contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013” (comma 21).

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TUEL, art. 14 TUEL).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sentenza Corte Costituzionale n. 325/2010).

I “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa [COM(96)443]).

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

In altre parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'ente locale deve pertanto intervenire laddove - per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico. Nel caso in esame, questi ultimi si concretano nell'obbligo diretto a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. E', quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Gli enti locali devono procedere entro il 31 dicembre 2013 agli adempimenti di cui all'art. 34, commi 20 e 21 cit. che si sostanziano in una verifica tecnico-economica della convenienza delle

attuali e future gestioni e nell'accertamento della conformità delle gestioni stesse al diritto comunitario.

Gli esiti di tale verifica e di tali accertamenti sono contenuti nella presente relazione.

La gestione dei servizi tramite società partecipata può avvenire mediante l'affidamento in house providing.

Sono gli affidamenti aggiudicati ad una società interamente controllata dall'Amministrazione affidante.

Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza l'istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. In particolare l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta è possibile qualora:

- la partecipazione societaria è interamente pubblica
- i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi;
- l'affidataria realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Detta facoltà di scelta trova conferma nella recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n° 762 in data 11/02/2013, col quale il medesimo, rilevato il venir meno del principio dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali, a seguito dell'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n° 112/2008 e, successivamente, dell'art. 4 del d.l. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, indica le condizioni da rispettare: - "...la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente e economico;
- adeguata istruttoria e motivazione".

## **2. NORME GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Le principali regole per la gestione e organizzazione del servizio sono di seguito richiamate:

### ***Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto***

Il comma 11 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) sancisce che "I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti".

### **Tariffe**

L'art. 117 TUEL dispone che le tariffe dei servizi debbano assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio ivi compresi i costi di ammortamento e di investimento. Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti. Il divieto di rinnovi taciti e proroghe automatiche dei contratti pubblici è sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della

legge 23.12.1994 n. 724. Esso è stato successivamente confermato dall'art. 23 comma 2 L. 18 aprile 2005 n. 62, il quale ha stabilito quanto segue: "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

### ***Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti.***

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio

esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi”

### ***Poteri dell’Autorità Antitrust in materia di distorsione della concorrenza***

L’art. 35 del DL 6 dicembre 2011, convertito in legge con provvedimento n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungendo l’art. 21 bis che prevede:

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

### **3. GLI OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO**

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l’Unione Europea intende il servizio universale come "l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l’onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l’eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l’abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

#### **4. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'Ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Nel definire i servizi d'interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese ed il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico

deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone dei diritti esclusivi o speciali legati a un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

## **5. LE COMPENSAZIONI**

Secondo quanto previsto dal comma 20 dell'art 34 del D. L. 179/2012 gli enti locali devono verificare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore dei soggetti affidatari dei servizi pubblici locali.

La Comunicazione della Commissione Europea 9404/2011 a tal proposito si esprime citando la sentenza Altmark della Corte di giustizia, che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa dell'assenza di vantaggio. Secondo la Corte di giustizia: "[...] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti:

- [...] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. (condizione 1)
- [...] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. [...] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. [107, paragrafo 1, del trattato] (condizione 2)
- [...] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole [...] (condizione 3)



• [...] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi" (condizione 4).

## **6. REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ PARTECIPATE**

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

E' molto importante osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito indichiamo i principali riferimenti normativi che fissano le regole basilari per la gestione delle procedure di affidamento alle società partecipate dagli enti locali.

### **D.L. n.95/2012 art. 4, 4 e 5 comma (convertito in legge 135/2012 )**

L'organo di gestione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri dei quali due o tre devono essere dipendenti dell'ente socio;

### **D.L. n. 223/2006 art.13 (convertito in legge 248/2006 )**

Le società pubbliche che gestiscono servizi strumentali non possono svolgere prestazioni di altri soggetti pubblici o provati, né in affidamento diretto né a seguito di gara e non possono partecipare ad altre società o Enti

### **D.L. n. 112/2008 art.18 (convertito in legge 133/2008 )**

Le società a partecipazione totalitaria pubblica o di controllo devono adottare provvedimenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi conformi ai principi previsti dalla legge per l'ente socio. Quelle affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali sono soggette alle stesse limitazioni e divieti in materia di assunzioni previste per l'ente socio e devono adottare politiche di contenimento degli oneri per il trattamento economico del personale e per consulenze analoghe a quanto previsto dalla legge per l'ente socio

**D.Lgs. 267/2000 - art 243, comma 3 bis**

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime.

**D.L. n. 78/2010 art. 6 , 19 comma (convertito in legge 122/2010)**

Salva l'ipotesi di aumento di capitale per il reintegro dell'importo minimo, non è possibile effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti

**Legge n.296/2006 artt. 725 e 727**

Il compenso agli amministratori di una società a totale partecipazione pubblica o da essa controllata non può superare il 70%(per il presidente) e il 60% per gli altri componenti, dell'indennità del Sindaco; mentre il rimborso delle spese ai medesimi per missioni è dovuto nello stesso modo di quello previsto dalla legge per gli amministratori locali

**D.lgs n. 163/2006 art. 32 , 1 comma lett. c )**

Le società pubbliche sono tenute all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la conduzione della propria attività contrattuale.

**D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013 ) Art. 3 , comma 7-ter :**

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale

**D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 bis :**

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

### **III – Le partecipazioni dell'ente**

Il comune di Sala Consilina non ha proceduto, ai sensi del comma 612 della legge 190/2014, a definire e ad approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il motivo è che l'Ente ha quote davvero minime di partecipazione, alcune derivanti in forza di disposizioni normative attinenti ai servizi pubblici locali, che non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

Il Comune di Sala Consilina partecipa al capitale infatti delle seguenti società:

1. **Consac Gestioni Idriche s.p.a.** con sede in Vallo della Lucania, Via Valiante n. 30 , Codice fiscale/Partita IVA 00182790659 con una **quota del 0,069%**;
2. **V.D.& B. s.p.a.** con sede a Padula (SA) Viale Certosa c/o Comunità Montana Vallo di Diano, Codice fiscale/Partita IVA 03770560658 con una **quota del 2,8%**
3. **Irno Sistemi Innovativi s.p.a.** con sede in Mercato San Severino , Via Vittorio Emanuele , n.12 , Codice fiscale/Partita IVA 04237480654 con una **quota dell'1,233%**.

Per completezza si precisa che il Comune di Sala Consilina , oltre a far parte della Comunità Montana Vallo di Diano , partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino Salerno 3 e all'Ente d'Ambito Sele.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai suddetti Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs.n.267/2000 non sono oggetto della presente relazione.

In merito, pertanto, alle partecipazioni societarie relaziona quanto segue ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

#### **1. Consac Gestioni Idriche s.p.a.**

Consac gestioni idriche spa nasce nei primi anni '50 quale consorzio volontario di enti locali tra i Comuni del Cilento per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile e del servizio fognario e depurativo.

Oggi è una società per azioni a totale capitale pubblico detenuto dai Comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato.

Dal 1° aprile 2011 Consac gestioni idriche spa è il gestore idrico integrato nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Il Comune di Sala Consilina ha aderito alla Consac Gestioni Idriche s.p.a. con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 02/12/2011.

Il trasferimento degli impianti e delle reti del servizio idrico integrato alla Società Consac Gestioni Idriche s.p.a. è avvenuto in data 3 e 12 gennaio 2012 come risulta da deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2012.

Per la realizzazione degli obiettivi istituzionali di questo Ente si intende mantenere la partecipazione societaria del Comune nella Società partecipata Consac Gestioni Idriche s.p.a..

**Organi Societari (dati tratti dal sito <http://www.consac.it/>)**

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

ing. Luigi Rispoli

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

dott.ssa Carmen Di Sevo

avv. Francesco Alliegro

arch. Maurizio Forziati

dr. Sergio Cataldo

#### **COLLEGIO SINDACALE**

rag. Antonio Nicoletti

dr. Fernando Cammarano

rag. Francesco Piscione  
**DIRETTORE GENERALE**  
dr. Sergio Caputo

## **2. V.D & B. SPA- SOCIETÀ DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL BUSSENTO E VALLO DI DIANO**

Il 24 luglio 1997 è stato pubblicamente sottoscritto presso la sede della Comunità Montana del Vallo di Diano il Protocollo di Intesa con il quale le Amministrazioni comunali membri delle Comunità Montane del Bussento e del Vallo di Diano manifestavano la volontà di avviare gli atti necessari alla predisposizione di un Patto Territoriale relativo all'area definita dai territori dei Comuni partecipanti, quale strumento di sviluppo economico ed occupazionale dell'area.

Il 16 gennaio 2001 è stato sottoscritto l'Atto di Stipula del Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano, approvato, nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria, con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 novembre 2000.

Le procedure per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese sono state avviate nel settembre 2001. In questo contesto il Patto Territoriale ha assunto un valore simbolico di rinascita ma anche un primario ruolo operativo. Grazie al lavoro di coinvolgimento iniziale dei soggetti, di animazione ed informazione durante la raccolta dei progetti ed anche indubbiamente all'esistenza di un tessuto economico e sociale vivace i numeri risultanti sono veramente significativi. I progetti di investimento presentati sono stati 220 di cui 184 relativi ad iniziative imprenditoriali e n.36 ad interventi infrastrutturali. Ammessi alle agevolazioni sono n. 66 iniziative imprenditoriali e n.17 interventi infrastrutturali .

Le diverse vocazioni territoriali delle aree interessate al Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano, hanno consentito, ai Soggetti Promotori, di ipotizzare un insieme organico di interventi differenziati su "filiera" di attività. Tali interventi sono orientati al raggiungimento dell'obiettivo della valorizzazione dell'offerta locale sia sul versante produttivo (agro- industria, manifatturiero, artigianato) che sui servizi (turismo ed attività ad esso collegate), sviluppando i collegamenti all'interno dei settori (ad esempio tra artigianato tradizionale e produzioni innovative) e tra gli stessi settori (ad esempio la realizzazione di sinergie tra artigianato e turismo), in una logica in base alla quale lo sviluppo del territorio appare dettato dal collegamento e dall'integrazione tra le attività di origine endogena esistenti.

Obiettivo del Patto Territoriale, dunque, non è semplicemente quello di ottenere i finanziamenti previsti a fronte di un programma di sviluppo e di opere infrastrutturali ma anche, e soprattutto quello di concertare strategie ed iniziative che sostengano uno sviluppo integrato e durevole del territorio.

Le finalità dello sviluppo locale espresse nel Patto Territoriale sono pienamente coerenti con il più ampio quadro della programmazione regionale.

La società V.D & B. SPA persegue come fine il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Bussento - Vallo di Diano" , nonché l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa per la promozione dello sviluppo economico delle comunità locali.

Preme evidenziare che la società non è destinataria di ulteriori risorse disponibili per le attività riguardanti la gestione del patto territoriale, anche se residuano delle attività da porre in essere per l'ultimazione delle relative procedure, come richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non vi sono neppure i presupposti per la continuazione delle attività sociali, intese quali attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle poste in essere finora.

Nell'osservanza di quanto previsto all'art. 2484 codice civile, ricorrono quindi i presupposti per lo scioglimento della società che, una volta attivata la fase di liquidazione, potrà ultimare i "lavori in corso" ed espletare le attività residue del patto territoriale, assolvendo così i restanti compiti e funzioni che le sono stati assegnati in sede di costituzione.

Si ritiene che ormai la partecipazione non risulti più strettamente propedeutica alla realizzazione degli obiettivi istituzionali di questo Ente.

REGISTRO IMPRESE: PARTITA IVA: 03770560658  
R.E.A.: 319621  
CODICE FISCALE: 03770560658  
SEDE C/O CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3, - 84030 TEL.: 0975514302  
FAX.: 0975514070  
INTERNET: [www.pattodianobussento.it](http://www.pattodianobussento.it)  
E-MAIL: [info@pattodianobussento.it](mailto:info@pattodianobussento.it)  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA C/O COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO,  
**QUOTA SOCIALE : 2,8%**

### **3. Irno Sistemi Innovativi s.p.a. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

Attività di elaborazione e gestione di progetti, programmi complessi e sistematici finalizzati all'ottimizzazione gestionale dei servizi pubblici necessari alle comunità locali aderenti nonché attività di promozione e sviluppo delle economie territoriali al fine del raggiungimento della massima migliore occupazione e dell'elevazione della cultura imprenditoriale artigianale e professionale.

LIQUIDATORE: dott. Demetrio Vazzana  
REGISTRO IMPRESE: PARTITA IVA: 04237480654  
R.E.A.: 353345  
CODICE FISCALE: 04237480654  
SEDE Via Vittorio Emanuele ,n.12 – 84085 Mercato San Severino  
TEL.: 089 / 9845250 FAX.: 089 / 9845260  
E-MAIL: [amministrazione@cstirno.it](mailto:amministrazione@cstirno.it)  
[www.isi-spa.eu](http://www.isi-spa.eu)  
[www.cstirno.i](http://www.cstirno.i)

**QUOTA SOCIALE : 1,233%**

La suddetta Società è in fase di liquidazione dal 31/01/2012 e, pertanto, al termine della procedura di liquidazione sarà cancellata dal registro delle imprese. Il processo di dismissione della partecipazione , pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

### **Conclusioni**

Tutti i dati innanzi riportati sono desunti dalla certificazione in possesso dell'Ente.

Come si evince dal suesposto elenco le quote minime di partecipazione, per lo più derivanti al Comune in forza di disposizioni normative attinenti ai servizi pubblici locali, non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

Il Comune nell'ambito della ricognizione delle società partecipate intende realizzare una operazione di razionalizzazione della partecipazione societaria comunale, ovviamente nei limiti della modesta entità di tali partecipazioni, procedendo al mantenimento della partecipazione societaria del Comune solo nella seguente Società partecipata Consac Gestioni Idriche s.p.a. atteso che le altre due società partecipate sono in fase di liquidazione o di .

In relazione al mantenimento delle quote Consac Gestioni Idriche s.p.a. occorre precisare che la legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 reca norme in materia di riordino del servizio idrico integrato, prevedendo la costituzione dell'Ente Idrico Campano (EIC), quale Ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l'intero territorio regionale.

L'art. 7, comma 5, della L.R. 15/2015 stabilisce che la giunta regionale approva con delibera lo Statuto dell'EIC, che detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti

patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo.

Sul BURC numero 16 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente Idrico Campano, approvato con Delibera n. 885 del 29.12.2015, con relativi allegati .

L'art. 1 comma 3 dello Statuto stabilisce che all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio di funzioni.

L'art.21 della L.R. 15/2015 stabilisce che gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto .

Pertanto, atteso che questo Ente, tramite il Consiglio Comunale, è in fase di adesione all'Ente Idrico Campano, il mantenimento della partecipazione alla società Consac Gestioni Idriche s.p.a. è condizionato e limitato fino all'effettiva presa in carico della gestione da parte del nuovo soggetto che la normativa regionale di riordino del servizio idrico integrato prevede.

Detta relazione “*a consuntivo*” viene trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, Via Ammiraglio Acton 35, NAPOLI e pubblicata nel sito internet agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

IL SINDACO  
avv. Francesco Cavallone